

## STATUTO FONDAZIONE MAZZOLA

### Articolo 1

#### **Costituzione-sede-delegazioni**

È costituita una fondazione Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata

#### **"Fondazione Mazzola ONLUS ETS".**

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Con l'entrata in vigore di quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dei relativi regolamenti di attuazione, la fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in tutti i suddetti segni distintivi, la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

La sede della fondazione è fissata in Milano, via Brera n. 7.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

Il sito internet della fondazione è: [www.fondazionemazzola.it](http://www.fondazionemazzola.it).

La Fondazione assume, agli effetti fiscali la qualifica di "Ente del Terzo Settore", adottando l'acronimo E.T.S, ai sensi del D.lgs n. 117/2017.

**La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.**

### Articolo 2

#### **Scopi**

La Fondazione nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale supporta, in via prioritaria:

- a) lo sviluppo di progetti rivolti all'integrazione e al miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità attraverso la pratica dell'attività sportiva;
- b) lo sviluppo di progetti rivolti alla salvaguardia, valorizzazione e tutela di luoghi e strutture alpine con l'obiettivo di favorirne una più ampia conoscibilità e utilizzo.

La Fondazione può inoltre porre in essere le seguenti attività, funzionali al raggiungimento dei propri scopi sociali:

- a) investire in progetti anche imprenditoriali in grado di rispondere agli scopi indicati nel presente articolo;
- b) sviluppare internamente progetti ed interventi in coerenza con gli scopi e gli ambiti statutari;
- c) promuovere, anche in cooperazione con uno o più soggetti intermediari, la costituzione di fondi per l'investimento sociale, e/o partecipare in fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a organizzazioni del Terzo settore;
- d) acquistare ovvero prendere in locazione beni immobili o ricevere

in comodato beni immobili privati ovvero, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge, pubblici, anche facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o da destinare all'utilizzo per finalità sociali da parte di organizzazioni del Terzo settore;

- e) promuovere la conoscenza dei temi di cui agli scopi sociali attraverso l'organizzazione di iniziative, convegni, corsi, seminari e la stampa - con qualunque supporto - di materiali didattici e informativi e l'utilizzo delle tecnologie digitali;
- f) promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative della Fondazione anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di fundraising, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni;
- g) attuare ogni forma di stabile collaborazione con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane ed internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti;
- h) promuovere iniziative e attività di ricerca (a titolo esemplificativo hackathon, focus group, borse di ricerca), per la cognizione e l'analisi dei bisogni sociali al fine di ottimizzare le proprie attività istituzionali.

### **Articolo 3**

#### **Attività istituzionali, strumentali e accessorie**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualunque altro titolo;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) promuovere la raccolta di donazioni ed atti di liberalità in generale, volti ad incrementare la dotazione patrimoniale della Fondazione stessa;
- f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art.2;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

### **Articolo 4**

#### **Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia degli enti del terzo

settore (D.Lgs. 117/2017).

## **Articolo 5 Patrimonio**

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in euro **52.000,00 (cinquantaduemila)**.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, dai Partecipanti o da soggetti terzi;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata eventualmente destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Quando risulta che il patrimonio minimo di legge è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione ed in caso di inerzia, l'organo di controllo, se nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure la trasformazione in Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

## **Articolo 6 Fondo e utili di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e dai Partecipanti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **Articolo 7 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente.

Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva, sempre al fine strumentale di essere utilizzati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari e di quelli ad essi direttamente connessi.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione.

## **Articolo 8 Fondatore**

La Fondazione è costituita su iniziativa del Dott. Carlo Enrico Mazzola.

Al Fondatore è attribuito il ruolo di Presidente onorario della Fondazione che resterà in carica per la durata prevista dal successivo art. 12 (dodici).

## **Articolo 9 Partecipanti**

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione previa delibera dell'organo amministrativo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Presidente della Fondazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Presidente potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione e possono essere nominati dal Presidente nell'Advisory Board ove questo sia istituito.

I Partecipanti, all'atto di assunzione della qualifica, si impegnano al rispetto delle finalità, delle norme statutarie, delle determinazioni e degli indirizzi degli organi della Fondazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente statuto. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo quanto previsto dal successivo art. 10, in punto di recesso ed esclusione.

## **Articolo 10**

### **Recesso ed esclusione**

Il Consiglio di Amministrazione delibera e procede all'esclusione di Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  - condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  - condotta incompatibile e/o in contrasto con gli ideali e le finalità promosse e perseguite dalla Fondazione;
  - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
- a) trasformazione, fusione e scissione;
  - b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
  - c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  - d) apertura di procedure di liquidazione;
  - e) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

## **Articolo 11**

### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente onorario della Fondazione;
- il Segretario Generale (ove nominato);
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo (sindaco unico o Collegio Sindacale)
- il Collegio di Revisione (ove nominato)
- l'Advisory Board (ove nominato);

## **Articolo 12**

### **Presidente**

Il Presidente onorario resta in carica per 10 (dieci) esercizi finanziari rinnovabili per un massimo di ulteriori 5 (cinque) esercizi, su decisione del Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza assoluta.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente istituisce, con propria determinazione regolarmente pubblicata e depositata nei modi di legge, il Consiglio d'Amministrazione; all'atto della nomina del Consiglio, il Presidente ne determina, nei limiti di legge e di statuto, numero di componenti, modalità di funzionamento, compiti e attribuzioni.

Il Presidente onorario assieme al Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi e i programmi della Fondazione in ossequio alle finalità della medesima e provvede alla gestione della Fondazione.

### **Articolo 13**

#### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto, fermo restando comunque i limiti di composizione imposti dalla legge, da un numero minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, compreso il Presidente.

I componenti sono nominati e restano in carica per 5 (cinque) esercizi rinnovabili.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, per il tramite dei procuratori di volta in volta nominati.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è cumulabile con quella di Presidente onorario.

### **Articolo 14**

#### **Esclusione**

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

### **Articolo 15**

#### **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- predisporre ed approvare il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento di attuazione della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- nominare, ove opportuno, con propria determinazione regolarmente pubblicata e depositata nei modi di legge, il Segretario Generale della Fondazione, ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.
- nominare il Presidente onorario della Fondazione alla scadenza del suo mandato
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

## **Articolo 16**

### **Adunanze**

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal proprio Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **Articolo 17**

### **Segretario Generale**

Il Segretario Generale è nominato, ove opportuno, dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica cinque esercizi e può essere riconfermato; all'atto della nomina ne vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario Generale, in armonia con il Presidente e il CDA e relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione, degli stanziamenti approvati e delle limitazioni di spesa determinate.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- coordina e dirige il personale ed i collaboratori della Fondazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, agli atti del Presidente;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato.

## **Articolo 18**

### **Advisory Board**

L'Advisory Board è composto da un numero variabile di membri scelti tra persone di comprovata esperienza e specchiata professionalità nei settori di interesse della Fondazione o comunque ad essi connessi.

All'Advisory Board vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto e formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi.

I membri dell'advisory board sono nominati dal Presidente. L'Advisory Board puo' altresi' formulare, in armonia con il Presidente, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonche' ad ogni altra questione per la quale il Presidente ne richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione. L'Advisory Board delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita prevale il voto del Presidente. Delle riunioni dell'Advisory Board e' redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario. Le cariche dei membri dell'Advisory Board sono retribuite tramite gettone di presenza il cui ammontare è determinato su delibera del Presidente.

### **Articolo 19**

#### **Organo di consulenza tecnico-contabile**

L'Organo di consulenza tecnico-contabile è organo monocratico, nominato dal Presidente. L'Organo di consulenza tecnico-contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. L'Organo di consulenza tecnico-contabile può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. L'Organo di consulenza tecnico-contabile resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato

### **Articolo 20**

#### **Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo può essere monocratico ovvero composto da tre membri.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il Sostituto, qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c..

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Codice.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'atto costitutivo indica la prima nomina dei componenti dell'Organo di Controllo.

L'organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi succeda il Supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il Sostituto se trattasi di Organo monocratico.

I mandati dei Componenti l'Organo di Controllo indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

### **Articolo 21** **Libri della Fondazione**

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti a cura del Presidente su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario ovvero dal Notaio.

I verbali o le determine dell'organo di controllo ovvero del Collegio di Revisione, se nominato, devono essere trascritti su apposito registro.

### **Articolo 22** **Scioglimento**

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 23** **Trasformazione**

E' esclusa la trasformazione ai sensi dell'art. 2500 *octies* del codice civile.

### **Articolo 24** **Norme finali e clausola di rinvio**

Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge n. 106 del 2016.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni, la legge n. 106 del 2016 e le altre norme di legge vigenti in materia.

FIRMATO:

CARLO ENRICO MAZZOLA

GIUSEPPE ALOISI